Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Sabato, 29 marzo** — **Numero 76**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO.
PARTE UFFICIALE.
Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE
LEGGI E DECRETI

Il numero 2130 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduta l'istanza con cui il comune di Celle Ligure ha richiesto di essere autorizzato a valersi delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303 e 18 luglio 1911, n. 799 concernenti le opere di fognatura della città di Torino;

Vedute le deliberazioni 13 febbraio 1913, 20 gennaio 1914, 4 gennaio 1915 e 28 ottobre 1918 con cui il Consiglio comunale di Celle Ligure autorizzava la predetta istanza e proponeva il prescritto regolamento speciale;

Veduti i pareri in data 11 settembre 1913 della Giunta provinciale amministrativa, 13 febbraio 1914 del Consiglio provinciale sanitario di Genova, 29 aprile 1918 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 17 giugno 1918 del Consiglio di Stato - Sezione I - e 5 luglio 1918 del Consiglio superiore di sanità;

Vedute le leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere di fognatura nel comune di Celle Ligure, di cui al progetto dell'ing. Camogli, approvato con decreto Ministeriale del 30 settembre 1912, sono dichiarate di pubblica utilità e dovranno compiersi entro il termine di cinque anni.

Art. 2.

A parziale corrispettivo della spesa di esecuzione di tali opere, il comune di Celle Ligure è autorizzato a chiamare a contributo i proprietari degli stabili latistanti alle vie piazze e luoghi aperti al pubblico secondo le modalità di cui al seguente regolamento speciale

1° per la immissione di acque luride o liquami di rifiuto di qualsiasi genere nelle fogne di nuova costruzione e di riforma, i proprietari dovranno concorrere nella misura del terzo della spesa effettivamente sostenuta dal Comune per le fogne medesime e relative opere accessorie, quale risulterà dal resoconto finale dopo il collaudo Il concorso avrà la forma di un contributo annuo pari al ventesimo del concorso stesso, da ripartire fra tutti gli utenti al momento del collaudo. La ripartizione verrà fatta dalla Giunta comunale con l'intervento di due membri eletti dagli utenti o in difetto dalla Giunta stessa;

2° agli effetti di tale ripartizione si terrà conto del

valore di ciascun stabile od appartamento che, immediatamente o mediatamente immetta acque di qualsiasi natura nelle fognature, desumendo il valore stesso del reddito imponibile, o, da ogni altro elemento che valga a stabilire un'equa proporzione di contributi in base al valore dei diversi stabili, in rapporto ai vantaggi che dell'opera pubblica derivano ai singoli proprietari.

La Giunta comunale formerà e pubblicherà, non più tardi del 1° novembre e per quindici giorni consecutivi, il ruolo dei contribuenti per l'anno successivo. I reclami sull'entità dei contributi, e qualunque altra contestazione saranno proposti entro il 30 novembre, e inappellabilmente decisi da una Commissione composta dal pretore del mandamento e da due membri eletti dal Consiglio comunale, ma ad esso estranei e dei quali uno dovrà essere scelto fra i proprietari chiamati a contributo.

La Commissione durerà in carica un triennio e i suoi componenti saranno rieleggibili;

3° per le nuove costruzioni e per i miglioramenti delle esistenti, e per ogni successiva immissione, la Giunta fisserà un contributo proporzionale in base ai criteri sovraindicati. Potranno anche essere stipulate con i singoli proprietari speciali convenzioni di concorso, sia per la fognatura di cui al progetto Camogli, che per le modificazioni e sviluppi successivi di essa;

4° per le spese di manutenzione ed esercizio delle fognature, il Comune potrà chiamare a concorso tutti i proprietari d'immobili aventi immissioni per lo scarico delle acque luride e liquami di rifiuto, secondo una percentuale ai contributi determinabile annualmente dalla Giunta nelle forme di cui all'articolo 2;

5° i singoli proprietari avranno facoltà di affrancare la loro proprietà dall'onere del contributo alle opere di costruzione mediante pagamento in qualsiasi tempo di una somma pari a venti volte l'annualità dovuta a norma delle precedenti disposizioni.

Qualora sulle proprietà affrancate vengano fatte nuove costruzioni e sopraelevazioni da cui derivi un aumento di reddito imponibile di un quinto almeno superiore a quello precedentemente accertato, dovrà dal proprietario essere pagato un supplemento di quota proporzionato all'incremento effettivo del reddito, e da computarsi coi criteri già indicati;

6° i contributi di cui all'art. 1, aventi la natura di tasse, godranno dei privilegi fiscali per l'accertamento e la riscossione degli oneri pubblici anche ai termini dell'art. 1962 del Codice civile;

7° il contributo alla costruzione sarà dovuto e verrà calcolato dal primo giorno dell'anno solare successivo al collaudo finale delle opere di fognatura contemplate nel progetto come sopra approvato;

8° il sindaco con apposite ordinanze disporrà la soppressione dei pozzi neri allorquando la nuova fognatura entrerà in esercizio.

Potrà inoltre ordinare la soppressione di pozzi e cisterne nocivi alla salute pubblica, e la rimozione delle cause di insalubrità delle acque e delle abitazioni mediante la chiusura, la apposizione o la ricostruzione di canali o tubi di scarico inservienti alle case, e fare obbligo al proprietario, il cui immobile sia privo di acqua potabile di provvedersene in congrua misura entro un determinato periodo di tempo.

Avrà inoltre facoltà di obbligare a tale scopo il proprietario a non porre impedimenti al condomino, o all'inquilino che lo chieda, per il passaggio di tubi conduttori d'acqua sotto pena di una multa estensibile sino al doppio della spesa per i lavori occorrenti.

L'uso di tale facoltà decorrerà dal giorno in cui sarà disposto l'inizio dei lavori.

Gli eventuali reclami contro le ordinanze del sindaco saranno risoluti in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, le ordinanze predette e le decisioni sui reclami non saranno suscettive di verun altro mezzo d'impugnativa in via amministrativa o giudiziaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

Il numero* 895 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri per le terre liberate dal nemico e di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra nelle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza ed Udine sono istituite ed avranno sede in ciascun capoluogo di mandamento.

La competenza territoriale di ciascuna Commissione è delimitata dalla circoscrizione territoriale del mandamento.

Art. 2.

Con decreto del ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col ministro di grazia e giustizia, il numero delle Commissioni potrà essere ridotto, modificando, ove occorra, la competenza territoriale delle rimanenti e, quando ne sia riconosciuta la necessità, potranno anche essere istituite nuove Commissioni, determinandone la competenza territoriale e la sede.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno stabiliti il numero, le sedi e la competenza territoriale delle Commissioni per altre località del Regno.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FRADELETTO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 408 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Nostro decreto 27 febbraio 1919, n. 239,
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri per le terre liberate dal nemico e di grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I primi due commi dell'art. 25, sostituito col decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, all'articolo di egual numero del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750, sono modificati come segue:

« Il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione dell'indennità e su ogni altra controversia sorta in applicazione del presente decreto è pronunciato da Commissioni per lo accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, composte di tre membri di cui uno, che presiede, viene scelto annualmente dal ministro di grazia e giustizia fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello o parificato, e, in mancanza, fra quelli aventi il grado di giudice. Gli altri due sono scelti di caso in caso dal presidente della Commissione, uno tra persone esperte della materia sulla quale verte il giudizio, non aventi qualità di pubblico funzionario, comprese nei ruoli che saranno all'uopo formati dalle Deputazioni provinciali delle regioni interessate, e uno tra i funzionari tecnici dello Stato, compresi nei ruoli, che saranno all'uopo formati dagli intendenti di finanza ».

« Il ministro di grazia e giustizia nomina pure, ove occorra, un presidente supplente scegliendolo fra i magistrati col grado di giudice ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 20 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.
COLOSIMO — FRADELETTO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 412 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dei ministri del tesoro, della guerra e dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fine di coordinare e integrare l'opera delle varie amministrazioni pubbliche, diretta alla riparazione dei danni e alla rinascita della vita civile nei territori veneti già invasi dal nemico o danneggiati direttamente dalla guerra, è istituito presso ciascuna delle prefetture di Belluno, Treviso, Udine, Venezia, Vicenza, un Comitato provinciale composto del prefetto, che lo presiede, di due ufficiali superiori, l'uno rappresentante il Comando supremo, l'altro l'autorità militare territoriale, designato dal ministro della guerra, dell'ingegnere capo del genio civile, anche in rappresentanza del Magistrato alle acque, del presidente della Deputazione provinciale e di due sindaci di Comuni danneggiati, designati dal prefetto.

Sarà inoltre chiamato a far parte del Comitato stesso il capo dell'Amministrazione governativa provinciale dei servizi relativi allo speciale argomento di cui il Comitato debba eventualmente occuparsi.

Il personale di segreteria è fornito dalle prefetture.

Art. 2.

I Comitati svolgono la loro opera sotto l'alta direzione del ministro per le terre liberate dal nemico ed hanno facoltà di deliberare su tutti i provvedimenti che rilevino dalla competenza delle Amministrazioni governative provinciali

Le loro deliberazioni sono obbligatorie per tutte le Amministrazioni direttamente rappresentate nel Comitato, ai sensi dell'articolo precedente, tranne che per quella militare, per la quale l'esecutorietà delle deliberazioni è subordinata all'adesione del Comando supremo, qualora ciò sia richiesto dall'ufficiale che lo rappresenta.

La esecutorietà delle deliberazioni può essere sospesa con decreto del ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col ministro alla cui competenza si riferisce l'argomento di cui trattasi.

La spesa per il funzionamento dei Comitati provinciali è a carico del bilancio del Ministero per le terre liberate dal nemico.

Art. 3.

Le spese per l'esecuzione delle opere compiute nell'interesse dei privati o degli enti locali devono essere detratte dall'eventuale indennità, che potrà spettare a norma del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239.

Delle spese suddette si dovrà, quindi, tener conto separato, da comunicarsi alle Intendenze di finanza.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FRADELETTO — STRINGHER — CAVIGLIA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 411 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 22 del decreto-legge 27 febbraio 1919, n. 234, col quale il Governo del Re fu autorizzato a riordinare il servizio dell'Ispettorato presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti ed a modificare il relativo ruolo del personale;

Ritenuto che il riordinamento dell'anzidetto servizio deve mirare non solo ad intensificare le ispezioni ma altresì a rendere possibile una più efficace direzione e un migliore coordinamento dei risultati delle ispezioni medesime;

Visto l'art. 43 del decreto-legge medesimo col quale il Governo del Re fu altresì autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'attuazione del ripetuto decreto-legge e pel suo coordinamento con le leggi preesistenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'attuale tabella del personale di carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia è sostituita dalla allegata tabella vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Alla maggiore spesa occorrente di L. 59,625 si provvede mediante aumento della somma corrispondente allo stanziamento di cui al capitolo 1° del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti con la contemporanea diminuzione di eguale somma stanziata nel detto bilancio al capitolo 41 (spese di giustizia) ai termini del 3° capoverso dell'art. 22 del decreto-legge 27 febbraio 1919, n. 234.

Art. 2.

Le promozioni di grado ai nuovi posti di ispettore superiore saranno conferite esclusivamente per merito ai capi sezione di carriera amministrativa, forniti di specialissime capacità ed attitudini, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 16 marzo 1919

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FACTA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA.

GRADO	Classe	Num.	Stipendio individuale	Spesa
Direttori generali ed ispettore generale	—	4	10,000	40,000
Vice direttori generali	—	3	9,000	27,000
Direttori capi divisione e ispettori superiori	1ª	19	8,000	152,000
Id.	2ª	12	7,000	84,000
Capi sezione	1ª	14	6,000	84.000
Id.	2ª	14	5,000	70,000
Primi segretari	1ª	18	4.500	81,000
Id.	2ª	15	4,000	60,000
Segretari	1ª	12	3,500	42,000
Id.	2ª	9	3,000	27,000
Id.	3ª	10	2,500	25,000
Id.	4ª	2	2,000	4,000

(Oltre l'aumento di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 107).

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: FACTA.

IL MINISTRO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, 6 gennaio 1918, n. 50 e 22 maggio 1918, n. 700;

Decreta:

Art. 1.

Il commercio dei suini è libero.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto Ministeriale 29 giugno 1918; e sono revocate le ordinanze dei prefetti e dei sindaci che limitano o in qualsiasi modo regolano l'esportazione interprovinciale e intercomunale, il possesso e la vendita dei suini.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 marzo 1919.

Il ministro: CRESPI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Consiglio superiore di marina

Adunanza del 17 febbraio 1919:

Presenti:

Vice ammiraglio Presbitero, presidente.
Vice ammiraglio Resio, membro ordinario.
Tenente generale macchinista De Merich, id.
Tenente generale commissario Galante, id.
Vice ammiraglio Pinelli, id.
Tenente generale del genio navale Faruffini, id.
Direttore generale Pages, id.
Sotto ammiraglio Chelotti, id.
Capitano di vascello Principalle, direttore generale degli ufficiali, ecc., membro straordinario.

Affondamento della nave austro-ungarica *Viribus Unitis* ed assegnazione del relativo premio agli aventi diritto. Foglio Ministeriale in data 21 gennaio 1919, n. 1711. (Direzione generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico - Divisione naviglio).

Visto il foglio richiamato in epigrafe, col quale il Ministero comunica a questo Consiglio, agli effetti dell'articolo 2° del decreto Luogotenenziale num. 615, in data 21 aprile 1918, gli atti istruttori

con i documenti relativi all'affondamento della unità nemica *Viribus Unitis;*

Udito il relatore;

Tenute presenti le disposizioni del citato decreto Luogotenenziale n. 615 in data 21 aprile 1918, quelle del decreto Luogotenenziale n 1035, in data 4 luglio 1918, e le norme approvate con decreto Luogotenenziale n. 990 di pari data a quest'ultima;

Il Consiglio prende anzitutto conoscenza del verbale 13 gennaio 1919 della Commissione che, per incarico del Comando in capo del dipartimento e della piazza marittima di Venezia in base alla procedura stabilita dall'art. 2 delle sopra menzionate norme 4 luglio 1918, n. 990. procedette all'accertamento dei fatti che determinarono la distruzione della nave nemica di cui trattasi, nonchè degli allegati annessi al verbale medesimo e precisamente dei rapporti circa la missione a Pola compilati dall'Ispettorato e Comando superiore del *M. A. S.* di Venezia in data 30 ottobre 1918 e 19 dicembre 1918, rispettivamente ai numeri 3580 e 4537 di protocollo, e della relazione sullo stesso argomento del tenente colonnello del genio navale ing. Raffaele Rossetti in data 4 dicembre 1918.

Risulta da questi documenti che una spedizione di cui faceva parte, fra le altre unità del naviglio leggero, il *M. A. S. 95*, sul quale, durante il percorso, trasbordò il capitano di vascello Ciano Costanzo dalla torpediniera *65 P. N.*, partiva il 31 ottobre da Pagoda Lido per raggiungere un punto prestabilito, da dove il tenente colonnello del genio navale Rossetti ed il capitano medico della R. marina Paolucci Raffaele, allora rispettivamente maggiore e tenente, valendosi di uno speciale apparecchio a motore indipendente appositamente costruito ed armato, doveva forzare le numerose ostruzioni che sbarravano l'accesso di Pola e penetrare nell'interno del porto, con l'obbiettivo precipuo di colpire la dreadnought ammiraglia della flotta austro-ungarica, la *Viribus Unitis*, che vi stava ancorata.

Come è noto mercè il mirabile ardimento e valore dei due eroi la nave nemica veniva affondata nel porto di Pola alle ore 6 1/2 del mattino, ad opera loro esclusiva pienamente riconosciuta dalla stessa Commissione d'inchiesta, per effetto di una mina collocata sotto il bordo e fatta esplodere ad un tempo determinato a mezzo di un congegno di orologeria.

Ciò premesso, il Consiglio passa ad esaminare la proposta formulata dall'Ufficio del capo di Stato maggiore della marina, con lettera del 31 dicembre 1918, n. 28090, comunicata da S. E. il ministro (Ufficio Gabinetto) con foglio dell'8 gennaio 1919, n. 113/2 a favore del capitano di vascello Ciano Costanzo per una partecipazione - in parti uguali col tenente colonnello Rossetti e col capitano Paolucci - al premio spettante per l'avvenuto affondamento, in quanto egli non fu solamente l'inventore dell'apparecchio e dei successivi miglioramenti che vi furono apportati per renderlo rispondente allo scopo, ma bensì e soprattutto l'organizzatore della preparazione e dell'allenamento necessari ad assicurare il successo della operazione.

È pure oggetto di esame da parte del Consiglio un esposto in data 25 gennaio 1919, col quale il capitano di fregata Scapin Giovanni Battista, che, nella sua qualità di comandante del *M. A. S. 95*, partecipò alla spedizione, chiede per sè e per il dipendente equipaggio, tenuto conto dell'opera svolta in rapporto all'azione complessa di cui trattasi, l'assegnazione di una quota di premio.

In merito a tale esposto, pervenuto col foglio Ministeriale del 13 febbraio 1919, n. 925 (Ufficio Gabinetto del ministro) la Commissione, che già aveva reso le sue deduzioni in seguito all'accertamento dei fatti che si riferiscono all'affondamento della *Viribus Unitis*, riunitasi nuovamente il 9 febbraio 1919, d'ordine del Comando in capo del dipartimento marittimo di Venezia, per dare parere sull'esposto, è venuta con perspicua lucidità di argomentazione ed in armonia alla lettera ed allo spirito delle disposizioni vigenti in materia, nel seguente avviso circa le affermazioni del comandante Scapin:

« Quanto alla interpretazione che il comandante Scapin dà all'art. 1. delle norme per l'applicazione del decreto Luogotenenziale in data 21 aprile 1918, la Commissione è di parere assolutamente contrario e conferma le conclusioni alle quali è venuta con il verbale del 13 gennaio corrente anno. Infatti;

« 1. Carattere di unità navale nell'apparecchio guidato da Rossetti e del *M. A. S. 95.*

« Appunto ammettendo il carattere di unità navale all'apparechio del Rossetti ed al *M. A. S.* 95, la Commissione ritiene che l'unità *Apparecchio Rossetti* abbia agito in modo assolutamente indipendente dall'unità *M. A. S.* nella fase risolutiva dell'episodio e però essa sia l'unica unità che abbia prodotto la perdita di una unità del naviglio da guerra nemico ed abbia esclusivamente corso i rischi dell'azione risolutiva.

« 2. Diretto concorso dell'apparecchio *Rossetti* e del *M. A. S. 95* partecipando con gli stessi rischi alla stessa azione risolutiva:

« 1. Il diretto concorso:

« Non si mette in dubbio la evidente necessità della cooperazione del *M. A. S. 95* e di tutta la spedizione ed in tale concetto di necessità si include anche chi ideò e condusse a termine la costruzione dell'apparecchio. Si condivide con il comandante Scapin il concetto che il tipo *M. A. S.* era quello meglio rispondente alle esigenze del cauto avvicinamento, operazione che avvenne brillantemente in armonia alle istruzioni ricevute.

« L'affermazione che gli operatori Rossetti e Paolucci non fossero pratici della località, non può che tornare a loro onore, ma è evidente che la loro missione speciale cominciava soltanto dopo l'avvenuto avvicinamento.

« 2. Partecipazione con gli stessi rischi:

« *a)* La Commissione è perfettamente d'accordo con l'esposto che il Rossetti ed il Paolucci abbiano corso gli stessi rischi dell'equipaggio del *M.A.S.* sino a che restarono imbarcati ed accompagnati da tale unità, ma dal momento del distacco, i loro rischi diventarono perfettamente distinti;

« *b)* Nulla ha da eccepire circa quanto afferma il comandante Scapin relativamente al periodo di attesa degli operatori dopo averli perduti di vista, poichè la sua narrazione è d'accordo con quanto si è rilevato dai documenti già esaminati;

« *c)* La Commissione non può pronunciarsi su ciò che sarebbe avvenuto se i fatti non si fossero svolti nella maniera come ebbero corso.

« La Commissione non ammette l'interpretazione del comandante Scapin « stessi rischi » ma fa una netta distinzione fra i rischi dovuti ad una eventuale reazione di opere foranee, che avrebbero corso in comune, e quelli ben maggiori cui si trovò esposto l'apparecchio dopo forzato il passo, cioè:

« Offesa di navi od unità di pattuglia, lenta e difficile navigazione con un apparecchio pericoloso attraverso numerose e complicate ostruzioni, lotta fisica individuale contro possibilità di affondamento e di assideramento, mancanza di mezzi di difesa, preclusione di ogni via di ritirata ed in ultimo i rischi per il collocamento della mina sotto il bordo della nave attaccata, la possibilità di sevizie da parte del nemico se scoperti e quelli gravissimi effettivamente corsi dal Rossetti e dal Paolucci a bordo della *Viribus Unitis* al momento della esplosione.

« La Commissione non può accettare quanto afferma il comandante Scapin quando espone: « la reazione nemica contro uomini in acqua non poteva essere che nulla ».

« 3. Stessa azione risolutiva.

« La Commissione non può che ripetere quanto ebbe a dire sopra e cioè che l'apparecchio ed il *M. A. S.* agirono assieme soltanto fino al ravvicinamento della piazza, ma separa nettamente le loro azioni dal momento nel quale l'apparecchio ed il *M. A. S.* perdettero il contatto.

« Ciò premesso la Commissione ritiene utile spiegare il concetto informativo tenuto per venire alla conclusione del verbale già trasmesso:

« L'azione complessa che ebbe per risultato l'affondamento della *Viribus Unitis* deve considerarsi divisa in tre fasi distinte, sebbene tra loro coordinate:

« 1. Ideazione e preparazione dell'apparecchio.

« 2. Organizzazione della spedizione ed avvicinamento alla piazza di Pola.

« 3. Forzamento della piazza ed attacco alla *Viribus Unitis*.

« Non è compito della Commissione occuparsi della prima parte.

« La Commissione considera gli avvenimenti del secondo periodo come azione avente carattere tattico-strategico che rientra nei compiti generali delle imprese guerresche.

« Ritiene invece che l'ultima fase sia quella la quale risponde esattamente allo spirito ed alla lettera dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale, il quale vuole premiare in modo speciale l'iniziativa ed il valore individuale nelle azioni di guerra isolate.

« La Commissione è confortata nelle sue conclusioni anche dalle decisioni prese dalle superiori autorità in merito al genere di ricompense assegnate per il complesso della azione.

« La Commissione non mette in dubbio il necessario concorso del *M. A. S.* per l'avvicinamento, ma nega assolutamente che i rischi corsi dal suo equipaggio siano stati uguali a quelli dei signori Rossetti e Paolucci, anzi afferma che i primi furono notevolmente minori e conclude, in perfetto accordo con il verbale già presentato, che nessuna quota del premio spettante per la distruzione della *Viribus Unitis* spetta al comando ed equipaggio del *M. A. S. 95*

« La Commissione infine, per ciò che la riguarda, non ritiene che sia il caso di ricorrere all'art. 9 del citato decreto, perchè dall'esame dei fatti emerge chiaramente e senza dubbio l'equità e la giustizia delle distinzioni fatte ».

Per queste considerazioni, che il Consiglio fa proprie in quanto esse rispecchiano perfettamente il suo pensiero così per quanto riflette il caso in esame come per altri che formarono oggetto di precedenti sue decisioni.

Ritenuto che un'interpretazione estensiva, sia nei riguardi della proposta concernente il capitano di vascello Ciano, sia per ciò che attiene all'esposto del capitano di fregata Scapin sarebbe contrario ai criteri informativi del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 615, e delle norme emanate per la sua applicazione, poichè a prescindere dall'invenzione dell'apparecchio che, come tale, esula in questa sede dal computo del Consiglio, la cooperazione dei due comandanti, per quanto valida ed efficace nell'ambito delle rispettive attribuzioni, è da riguardarsi quale una necessità di carattere tattico e strategico insita al genere della spedizione, ma non concorrente e partecipante, nel senso e per gli effetti delle ricordate disposizioni, alla fase risolutiva dell'impresa.

Che quindi non è da ammettersi una tesi che sovvertirebbe questi concetti, mentre non può sorgere dubbio di sorta, con la scorta dei documenti dianzi accennati, se pur non bastasse la stessa notorietà del fatto a darne assicurazione, che le sole persone a cui è dovuta la distruzione della nave nemica - da esse direttamente eseguita in azione isolata, con l'unico mezzo di cui disponevano, ed esposte direttamente agli stessi rischi della medesima azione e senza possibilità di difesa - sono il tenente colonnello Rossetti ed il capitano Paolucci.

Che, in conseguenza, il premio istituito dal ripetuto decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918 spetta esclusivamente a loro e nella misura di metà per ciascuno ai sensi dell'ultimo capoverso delle relative norme 4 luglio stesso anno, non potendo diversamente considerarsi che come sola unità navale operante l'apparecchio col quale riuscirono a condursi nel porto di Pola e ad affondare la *Viribus Unitis*.

Attesochè l'importo del premio, in ragione del tipo della nave distrutta, sia di L. 1.300.000, secondo la percentuale del 2 0[0 sul costo della nave stessa, quale stabilisce la tabella allegata al decreto Luogotenenziale di cui sopra:

IL CONSIGLIO

si associa unanime alle conclusioni del relatore ed in conformità al mandato commessogli dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale ora richiamato, delibera, attenendosi ai criteri di ripartizione dettati dall'ultimo comma dell'art. 7 delle norme più volte menzionate, che il premio di L. 1.300.000 sia diviso a metà fra il tenente colonnello del genio navale Rossetti Raffaele ed il capitano medico della R. marina Paolucci Raffaele, che furono gli esecutori dello affondamento della nave nemica *Viribus Unitis* ed a ciascuno dei quali perciò assegna la somma di L. 650.000 (seicentocinquantamila).

Roma, 19 febbraio 1919.

Principalle — Chelotti — Pages — Faruffini — Pinelli — Galante — De Merich — Resio — Presbitero.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 5 gennaio 1918:

Dirette.

Mannenta Domenico, soldato, L. 612 — Molinari Giacomo, sergente, L. 912 — Cecerè Pasquale, soldato, L. 945 — Farendi Roberto, id., L. 756 — Pitolli Romeo, id., L. 1008 — De Lorenzo Buratta Riccardo, id., L. 756 — Leoni Gioacchino, id., L. 756 — Liretti Donato, id., L. 882 — Ceresoli Luigi, id., L. 1260, assegno supplementare, L. 150 — Ciriach Artidoro, id., L. 630 — Monaia Stefano, caporal maggiore, L. 1008 — Vezzani Riccardi, soldato L. 1008 — Sassol Valentino, id., L. 1008 — Pagani Saverio, id. L. 630.

Sangiusti Luigi, soldato, L. 630 — Tollari Damato, id., L. 1260 — Di Bello Salvatore, id., L. 1008 — Mancinelli Sante, id., L. 882 — Marra Vincenzo, id., L. 1008 — De Angelis Lallo, sottotenente, L. 2318 — Del Moro, soldato, L. 1260 — Pedrini Alfredo, id., L. 1008 — Alessandrini Antonio, id., L. 630 — Anichini Sabatino, id., L. 945 — Canestri Amedeo, id., L. 756 — Centanino Maurizio, id., L. 612 — Pellegrini Antonio, caporal maggiore, L. 720 — Colombo Cesare, sergente, L. 1120 — Merlo Giuseppe, caporale, L. 672.

Pulicati Aurelio, soldato, L. 756 — Zera Livio, id., L. 630 — Oliverio Paolo, id., L. 1008 — Spaini Riccardo, id., L. 630 — Marcon Vittorio, id., L. 630 — Lastruni Guido, id., L. 1008 — Orvini Giuseppe, id., L. 612 — Ferrero Francesco, id., L. 630 — Viviani Aristodemo, id., L. 882 — Selvestrel Angelo, id., L. 882 — Palma Giovanni, id., L. 1008 — Gandolfi Fernando, id., L. 1260 — Marelli Luigi, id., L. 630 — Bartiromo Giuseppe, id., L. 612 — Grosso Antonio, id., L. 882 — Mantresi Pietro, id., L. 1008 — Grano Giuseppe, id., L. 1008.

Istituto nazionale per i cambi con l'estero

Limiti dei cambi fissati dalla Giunta di questo Istituto valevoli da domani sino a nuovo avviso:

per acquisto chèques: Parigi 120 — Londra 33 — Svizzera 142 — New York 6,975;

versamento telegrafico New York 7;

per vendita chèques: Parigi 120,50 — Londra 33,125 — Svizzera 143 — New York 7;

versamento telegrafico New York 7,025.

Roma, 28 marzo 1919.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 23 marzo 1919, da valere dal giorno 24 fino a nuovo avviso: L. 126,63.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale* del Regno nei numeri 71, 72, 73 del 24, 25 e 26 marzo 1919.

Roma, 27 marzo 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 28 marzo 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	82.80	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88.66	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

LONDRA, 27. — Un'informazione dell'*Agenzia Reuter* dice:

L'assedio di Leopoli è cessato e le forze ucraine sono state completamente sconfitte.

Truppe di soccorso provenienti dall'ovest, hanno rotto le linee degli assedianti ucraini dopo cinque giorni di lotta accanita ed essendosi in seguito unite con le forze della guarnigione, hanno lanciato il 18 corrente su tutto il fronte un attacco che ha messo in fuga l'esercito ucraino. Gli ucraini hanno subito perdite estremamente gravi.

Si rileva da un ordine di servizio sequestrato che per eccitare lo zelo dei soldati si era offerto a ciascun soldato ucraino che fosse entrato a Leopoli una ricompensa di 4000 corone e di cinque acri di terreno.

In Ucraina i resti dell'esercito del generale Petlura mantengono le loro linee nei dintorni di Werosteb, a ottanta miglia all'ovest di Kiew, dove i bolscevichi sono stati respinti.

Per quanto riguarda Odessa, il generale Danselme, comandante delle forze alleate, ha pubblicato un proclama il quale dice che Odessa sarà difesa fino agli estremi.

I disordini interni che minacciano la sicurezza della città, si sono molto calmati di fronte alla minaccia dell'avanzata bolscevica. L'offensiva dell'esercito del generale Gaida, nel settore settentrionale del fronte orientale, ha proseguito riportando considerevoli successi.

Su tutta l'estensione del fronte, che misura cento miglia dall'ovest di Ossa fino al corso superiore del fiume Kama, gli eserciti rossi sono stati respinti.

Si dice che gli eserciti rossi commettano numerosi atti di barbarie durante la loro ritirata. L'offensiva dell'esercito del generale Gaida viene ora ripresa dall'esercito del generale Khangin, che tiene la linea fino al sud di Ufa; e in seguito alla presa della città di Ufa e di Birsk, i bolscevichi ripiegano rapidamente in direzione ovest. In Siberia vi è stata una considerevole agitazione lungo la ferrovia transiberiana alla fine di febbraio e al principio dello scorso marzo. Una colonna, che era stata inviata dal Governo di Omsk ad operare nella provincia dello Yenissei, ha inflitto una grave disfatta ai bolscevichi in quella regione.

PARIGI, 27. — Il *Petit Parisien* ha da Ginevra che la Missione militare interalleata ha lasciato Budapest ad eccezione di un ufficiale americano.

BERLINO, 28. — A nome della Commissione d'armistizio, il generale Nudant ha domandato al Governo tedesco l'autorizzazione allo sbarco dell'esercito del generale Haller e di nuclei alleati ed a marciare verso Posen per mantenere l'ordine, aggiungendo che un rifiuto sarebbe considerato come la rottura dell'armistizio da parte della Germania. Il Governo tedesco ha fatto rispondere che, in vista delle numerose manifestazioni della maggioranza della Germania e della Prussia occidentale esprimenti la volontà di resistere agli attacchi dei polacchi, non può assumere la responsabilità delle misure richieste, però potrà facilitare con tutti i mezzi lo sbarco delle truppe di Haller a Stettino, Konigsberg, Memel e Libau.

BASILEA, 28. — Si ha da Berlino: Nella Nota consegnata il 26 corrente a Spa alla Commissione di armistizio tedesca dal generale Nudant, l'Intesa chiedeva al Governo tedesco di autorizzare lo sbarco dell'esercito polacco del generale Haller a Danzica nonchè di parte dell'esercito alleato e così pure il passaggio di queste truppe in Polonia per il mantenimento dell'ordine. Ogni rifiuto sarebbe stato considerato come una rottura dell'armistizio da parte dei tedeschi.

Il Governo tedesco ha esaminato la questione in modo ponderato con la collaborazione dei capi partito dell'assemblea nazionale e dichiara che secondo il trattato di armistizio esso è soltanto obbligato ad assicurare il libero passaggio per la via di Danzica e della Vistola per il mantenimento dell'ordine negli antichi territori dell'Impero russo. Al momento della firma della convenzione il Governo tedesco partiva dal punto di vista che non si trattasse di truppe polacche.

Il Governo germanico ricorda gli incidenti che si verificarono a Danzica in occasione del passaggio del presidente polacco Paderewsky, incidenti che dettero il segnale della rivolta e della guerra civile sul territorio tedesco. Perciò il Governo della Germania non può assumersi la responsabilità della misura desiderata, ma è disposto con ogni mezzo a facilitare lo sbarco dell'esercito di Haller a Stettino, a Koenigsberg, a Memel o a Libau.

Terminando, il Governo tedesco chiede quale garanzia sarà data per assicurare che le truppe del generale Haller non parteciperanno alle manifestazioni polacche e a tutti gli atti di rivolta della minoranza polacca.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 28 (ufficiale). — Una riunione, alla quale assistevano i signori Lansing, Balfour, Pichon, barone Sonnino e barone Makino, ha avuto oggi luogo al Quai d'Orsay alle ore 11.

Per quanto riguarda il blocco dell'Austria tedesca, è stato deciso che tutte le restrizioni del commercio saranno tolte in questa regione, appena verrà costituito il necessario meccanismo, per evitare la riesportazione in Germania.

È stata nominata una Commissione per togliere le servitù sul Marocco, istituite dall'atto di Algesiras.

Il Comitato si è poi occupato della questione delle frontiere dello Sleswig.

La prossima riunione avrà luogo martedì alle ore 15.

*** PARIGI, 27. — Il *Petit Parisien* scrive che importantissimi problemi concernenti direttamente la configurazione della Germania sono stati discussi dal Consiglio dei Quattro con un grande spirito di conciliazione. Il giornale ritiene che si sono già ottenuti importanti risultati.

*** PARIGI, 28. — I quattro capi di Governo si sono riuniti nella mattinata nel gabinetto di Wilson.

Nessuna decisione è stata presa ancora circa l'arrivo della Missione finanziaria tedesca a Versailles.

È probabile che i delegati tedeschi saranno condotti a Bruxelles o a Spa ove verrà comunicato loro il luogo della Conferenza, che probabilmente non sarà Versailles.

*** PARIGI, 28. — Il *Temps* dice: Sembra che attualmente i capi di Governo stiano discutendo le questioni della frontiera polacca e della riva sinistra del Reno.

Riguardo al primo argomento non è stato ancora raggiunto l'accordo sul principio di annettere alcuni milioni di tedeschi alla Polonia.

Sembra che i capi dei Governi abbiano riconosciuto di comune accordo che, se una tale annessione può inquietare l'opinione anglo-sassone, non vi è ragione però di provare le stesse apprensioni per ciò che concerne le indennità da imporre alla Germania. È perciò probabile che l'accordo si otterrà più rapidamente sulla questione delle indennità che su quella della frontiera polacca.

ORDINE DEL GIORNO
della prima sessione della Conferenza internazionale del lavoro

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 28. — L'ordine del giorno della prima sessione della Conferenza internazionale del lavoro, che avrà luogo nell'ottobre del corrente anno a Washington, reca le seguenti questioni:

1° applicazione del principio della giornata di otto ore e della settimana di 48 ore;

2° questione della prevenzione della disoccupazione involontaria e misure per fronteggiarla;

3° lavoro delle donne prima e dopo il parto (compresa la questione della indennità di maternità); nelle industrie con lavoro notturno; nei lavori insalubri;

4° lavoro dei fanciulli nelle industrie con lavoro notturno e nei lavori insalubri; età per l'ammissione del fanciullo al lavoro;

5° estensione e applicazione delle convenzioni internazionali adottate a Berna nel 1916 sull'interdizione del lavoro notturno alle donne impiegate nelle industrie e sulla interdizione del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi.

La Carta del lavoro proposta dalla Commissione per la legislazione internazionale del lavoro alla Conferenza della pace, contiene le seguenti proposizioni da inchiudere nel trattato di pace:

1° nè in diritto nè in fatto il lavoro umano può essere assimilato a una mercanzia o a un articolo di commercio;

2° il diritto di associazione e di coalizione è garantito ai padroni e ai lavoratori per tutti gli scopi non contrari alle leggi;

3° nessun fanciullo potrà essere ammesso al lavoro nell'industria e nel commercio prima dei 14 anni, in modo da salvaguardarne lo sviluppo fisico e la sua istruzione. Tra i 14 e i 18 anni gli adolescenti dell'uno e dell'altro sesso non potranno essere impiegati che in un lavoro compatibile col loro sviluppo fisico e a condizione che la loro istruzione professionale e generale continui ad essere assicurata;

4° ogni lavoratore ha diritto a un salario che gli assicuri un tenore di vita conveniente in rapporto alla civiltà del suo tempo e del suo paese;

5° salario eguale, senza distinzione di sesso, per un lavoro quantitativamente e qualitativamente eguale;

6° riposo ebdomadario, comprendente la domenica, per tutti i lavoratori; in caso di impossibilità, riposo equivalente;

7° limitazione delle ore di lavoro nell'industria sulla base delle otto ore per giorno e delle 48 ore per settimana, salvo eccezioni per i paesi pei quali le condizioni di clima, lo sviluppo rudimentale dell'organizzazione industriale o altre circostanze specia, lideterminino una differenza notevole nel rendimento del lavoro (per questi paesi la Conferenza internazionale del lavoro indicherà le basi da adottare, le quali dovranno essere approssimativamente equivalenti a quelle sovra menzionate);

8° i lavoratori stranieri legalmente ammessi in un paese e le loro famiglie, avranno diritto per tutto ciò che concerne la loro condizione di lavoratore e le assicurazioni sociali, allo stesso trattamento dei lavoratori nazionali;

9° tutti gli Stati dovranno organizzare un servizio di ispezione del lavoro per assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sulla protezione dei lavoratori: questo servizio dovrà comprendere le donne;

10° legislazione sociale adeguata per i lavoratori della terra.

CRONACA ITALIANA

In onore di S. E. l'ammiraglio brasiliano De Frontin. — Il vice presidente del Consiglio, on. Colosimo, ha offerto ieri un banchetto all'Hôtel Excelsior in onore dell'ammiraglio brasiliano De Frontin.

Vi hanno preso parte il ministro del Brasile, De Souza Dantas, tutti gli ufficiali della squadra brasiliana, molti ministri, gli ambasciatori delle potenze alleate, uomini politici ed ufficiali superiori della R. marina.

Italiani all'estero. — Il presidente della Repubblica Argentina, Irigoyen, ricevette, giovedì scorso, gli aviatori italiani, presentati dal ministro d'Italia, Cobianchi, e dal barone De Marchi.

Il presidente felicitò gli aviatori per le loro gesta e promise la sua cooperazione per il successo della loro missione.

Il presidente assisterà ai primi voli. La folla acclamò gli aviatori l loro passaggio attraverso la città.

Ad un martire della patria. — Si è costituito a Capodistria un Comitato del quale fanno parte i sindaci e le autorità civili e militari dell'Italia redenta, Gabriele d'Annunzio, l'on. Boselli, il principe Colonna, il ministro Del Bono, il capitano Rizzo, il generale Zupelli e altri per l'erezione di un monumento a Nazario Sauro.

Croce Rossa italiana. — Le somme pervenute in oblazione al Comitato centrale ascendono, secondo l'ultimo bollettino pubblicato, a L. 29,782,667.89.

TELEGRAMMI STEFANI

NEW YORK, 28. — Il presidente del Comitato per le informazioni al pubblico, ha pubblicato le parti essenziali di una corrispondenza segreta di Czernin, rimessa dall'agente americano a Praga il 21 gennaio e destinata alla Commissione per le responsabilità della guerra costituita in seno alla Conferenza della pace.

Da tale pubblicazione si rileva che l'arciduca Francesco Ferdinando lavorava per stabilire in Austria una potenza per arrestare l'espansione tedesca verso oriente, e che perciò egli era ritenuto pericoloso dall'imperatore Guglielmo. Questi aveva l'appoggio segreto dei grandi proprietari austro-ungarici e magiari, i quali cercavano di fondare un regno satellite della Germania, sotto il Governo del principe Eitel Federico, che aveva ricevuto istruzione di guadagnarsi le simpatie dei magiari e di studiare la loro lingua.

Questi documenti dimostrano che l'arciduca era d'impaccio alla Germania e provano l' insussistenza della pretesa cospirazione serba.

BASILEA, 28. — Si ha da Berlino:

Il grande sciopero degli impiegati, che dura da parecchie settimane, è terminato con reciproche concessioni; le agitazioni degli operai metallurgici sono terminate pure con reciproche concessioni.

Si ha da Essen:

Ricomincia l'attività della propaganda spartachiana.

I minatori reclamano l'aumento dei salari e la giornata di sei ore di lavoro.

Si ha da Vienna:

Lo sciopero degli impiegati delle ferrovie si è esteso alla linea Francesco Giuseppe e alla linea dell'ovest. Continuano le trattative fra i ferrovieri ed il Governo.

Si spera che il raggiungimento dello accordo sarà accelerato dalla necessità di ristabilire i trasporti delle derrate alimentari.

Si ha da Monaco:

Il Consiglio dei ministri ha deciso di creare un ufficio economico centrale, designandone come capo Naurath.

Si ha da Amsterdam:

Il Congresso socialista internazionale sarà inaugurato ad Amsterdam il 23 aprile. Vi prenderanno parte i capi partito socialisti del mondo intero. Sono attesi anche i socialisti americani.

BASILEA, 28. — Da fonte ungherese si annuncia che le autorità dei Soviet avrebbero dichiarato essere pronte a far ricondurre alla frontiera le missioni alleate e fra le altre la missione francese.

VIENNA, 28. — Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, von Pflugel, è partito alla volta della Svizzera per uno scambio di vedute con i rappresentanti dell' Intesa su talune secondarie questioni territoriali.

PARIGI, 28. — Mithouard, presidente del Consiglio municipale di Parigi, è morto.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.